



Ordine Avvocati Latina

Latina, 24.02.2026

OGGETTO: ADEMPIMENTO OBBLIGHI FORMATIVI E POSSIBILITA' DI RECUPERO

Caro Collega,

il Consiglio dell'Ordine ha da sempre ritenuto fondamentale l'importanza dell'attività di formazione che, da un lato consente e determina una compiuta crescita conoscitiva della locale comunità forense e, dall'altro, implica grosse limitazioni all'attività professionale in caso di sua inosservanza.

Esemplificativamente ma non esaustivamente, il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, infatti, è ostativo all'accesso alle liste dei difensori d'ufficio, del gratuito patrocinio, dei delegati alle vendite, dei curatori, nonché alla possibilità di avere praticanti presso il proprio studio.

Atteso l'incontrovertibile valore professionale della formazione ed anche al fine di garantirne quanto più possibile la sua attuazione e fruizione da parte di tutti gli iscritti, in conformità a quanto previsto dalla Legge Professionale e dai vari regolamenti che la disciplinano, il COA nella seduta del 10.02.2026 ha deliberato di prorogare sino al 30.06.2026 il termine per il recupero dei crediti formativi da conseguire nell'anno 2025.

Tutti coloro che non abbiano conseguito gli obiettivi formativi per l'anno 2025, con la presente sono pertanto invitati a sanare la loro posizione partecipando fattivamente ai molteplici eventi formativi che questo Ordine, anche in collaborazione con la Fondazione dell'Avvocatura Pontina "Michele Pierro" e con le Associazioni Forensi ha posto in essere, ha programmato e continua a programmare per il futuro, così da conseguire l'obiettivo formativo dell'anno 2025 che consiste nell'acquisizione di 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie.



Ordine Avvocati Latina

E' inoltre dovere del Consiglio rammentare che tale attività formativa non solo costituisce un DOVERE professionale la cui inosservanza comporta la violazione di norme valutabili in sede disciplinare, ma che è ,anche, uno degli elementi valutativi essenziali ai sensi del Decreto Ministeriale n. 47 del 2016, riguardante la verifica della continuità lavorativa che il Coa, per legge, è tenuto ad effettuare e che, in caso di inosservanza, può determinare in danno dell'iscritto la Cancellazione dall'Albo.

Confidando nel concreto ed effettivo recepimento dell'invito a Te rivolto si inviano
Cordiali saluti



Il Presidente

Avv. Giovanni Laretti